

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO EX ART. 414 CPC.

Per

Il signor SALVATORE FABRIZIO CONTORNO, nato a Palermo il 13.06.1970, residente in Trapani nella Via del Cipresso n.37, codice fiscale CNTSVT70H13G273Q, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Rosa Sanna, del Foro di Trapani, (CF. SNNRSO74D50C351G – pec: rosa.sanna@pec.it), presso il cui studio in Erice (TP) Casa Santa Via Manzoni n.109, è elettivamente domiciliato

Contro

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio XI – Ambito Territoriale per la provincia di Trapani, (C.F. 80003400811 pec. drsi@postacert.istruzione.it, usptp@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato, Palermo 90141, Via Valerio Villareale n. 6, pec. ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

PREMESSO

Il ricorrente ha partecipato alla selezione per l'inserimento nella graduatoria ATA terza fascia relativa all'anno 2024/2025 per il profilo di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico per la provincia di Trapani.

In data 19.08.2024 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria degli Istituti scelti dallo scrivente medesimo nella propria istanza di inserimento. Nell'occorso, al ricorrente è stato riconosciuto il punteggio di 18,50 quale assistente amministrativo e di 14,50 quale collaboratore scolastico collocandolo al 383 posizione (migliore posizione presso l'Istituto Lombardo Radice E. Fermi 141) come AA e al 605 posto come collaboratore scolastico (migliore posizione presso l'Istituto Convitto Audiofonolesi di Marsala 255).

Pertanto, in data 22.08.2024 il ricorrente inviava per pec reclamo avverso la graduatoria provvisoria all'Istituto Superiore Leonardo Da Vinci di Trapani chiedendo il riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare prestato ed allegando copia del proprio stato di servizio militare.

In data 30.08.2024, quindi, il signor Contorno riceveva risposta via pec dall'Istituto L. Da Vinci di Trapani con la quale gli veniva comunicato il rigetto del reclamo, poiché - a loro dire - il servizio militare veniva inserito nei titoli di preferenza e non in quelli di servizio.



Conseguentemente, l'odierno ricorrente si avvedeva che la propria posizione in graduatoria definitiva risultava essere 381 come assistente amministrativo e 604 come collaboratore scolastico

RITENUTO

che la posizione assegnata al ricorrente sia frutto di un errore o di una valutazione non corretta da parte dell'amministrazione scolastica, poiché il servizio militare è stato prestato dal ricorrente quale AUC per mesi 15, dal 23 aprile 1996 al 22 luglio 1997, ed è stato dichiarato nella predetta istanza nelle altre dichiarazioni a pag. 25 dell'istanza.

Al ricorrente, pertanto, devono essere riconosciuti 6 punti per ogni anno di servizio prestato e 0.50 punti per ogni mese successivo al primo anno.

DIRITTO

1. Violazione di legge – art. 6, comma 2, D.M. 50 del 03.03.2011 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021 in relazione all'art. 485 D. Lgs. 197/94

La graduatoria impugnata appare viziata sotto diversi profili, tra cui la violazione delle norme regolanti la valutazione dei titoli e l'assegnazione del punteggio, in particolare D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021.

Al riguardo, dovrà disapplicarsi - perché illegittima - la previsione di rango regolamentare contenuta nei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021), e tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che *“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”*, in quanto contrastano con la norma primaria laddove questa prevede, all'art. 485 del D.Lgs. n. 197 del 1994, il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio come *“valido a tutti gli effetti”*.

Parte ricorrente ha, pertanto, diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di *“punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni”*, per lo svolgimento del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto e alla rettifica del minor punteggio attribuitogli, con rideterminazione della posizione del ricorrente nelle graduatorie.

In proposito deve rilevarsi che la giurisprudenza maggioritaria (V. Cassazione 34686 e 34687 del 16.11.2021 – Cassazione sentenza n. 15127 del 31.05.2021 e Cassazione n. 15467 del 03.06.2021) ed in particolare alla sentenza n. 2 del 09.01.2014 pronunciata dal Tribunale di Marsala Sez. Lavoro Giudice Drssa Immordino) previa disapplicazione del ricorrente al riconoscimento del servizio di leva svolto, ha ordinato l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza per l'anno scolastico 2022/2023 per la provincia di Trapani.



Invero, il D. Lgs. 197 del 1994, art. 485 comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

2. Violazione di legge – art. 6, comma 2, D.M. 50 del 03.03.2011 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021 in relazione all'art. 2050 D.Lgs 66 del 15.03.2010, all'art. 6, comma 2, D.M. n. 44 del 01.02.2001 e 490 D.M. n. 44 del 01.02.2001

Deve, poi, evidenziarsi che l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 riguardante la valutazione del servizio militare precisa, al comma 1, che *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*; prevedendo, al comma 2, che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

A livello regolamentare, il D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, disciplinante le graduatorie ad esaurimento, dispone che *“il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”*, dettando una previsione richiamata anche dai successivi decreti ministeriali (da ultimo D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021).

Peraltro, anche l'art. 490 del D.M. 44 cit. riconduce il riconoscimento del servizio prestato ai sensi delle norme precedenti solo all'atto della conferma nei ruoli dell'amministrazione, giammai ai fini delle graduatorie operanti per il personale precario. Sul contrasto normativo tra le norme sopra richiamate si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità, peraltro in linea di continuità con il Consiglio di Stato (*ex multis* Cons. di Stato, sez. VI, 2015 n. 4343 e Con. di Stato, sez. VI, nn. 8213 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019).

La Corte di Cassazione, poi, con la sentenza n. 5679 del 02.03.2020, ha chiarito che *“secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali”*. Pertanto, la Cassazione nella richiamata sentenza è giunta ad affermare: *“lungo questa linea interpretativa l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”*. Alla luce di tale criterio interpretativo, la Cassazione ha statuito che *“deve disapplicarsi, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009)”*. Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che *“anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del*



riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge” (V. Cass. n. 5679/2020).

In tal senso si colloca anche l’orientamento del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) che, con sentenze nn. 8213 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019, pur riferendosi alla categoria dei docenti, ha affermato: *“il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento... Infatti, l’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione”*. Lungo questa linea interpretativa, nella più recente ordinanza n. 33151/2021 la Suprema Corte ha confermato come *“anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell’art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev’essere valutato anche ai fini dell’accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”*.

3. Violazione di legge in relazione all’art. 97 della Costituzione

Il contegno dell’USP di Trapani appare, inoltre censurabile, laddove il conteggio dei punti in base ai titoli posseduti dal ricorrente non è stato fatto in ossequio ai principi richiamati nelle leggi e provvedimenti sopra citati, in ossequio al disposto di cui all’art. 97 della Costituzione.

AUTOCERTIFICAZIONE REDDITI Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto Contorno SALVATORE FABRIZIO nato a PALERMO il 13/06/1970, residente in TRAPANI CAP. 91100 prov. TP Via del Cipresso n. 37

DICHIARA

- ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione, che il proprio reddito imponibile (comprensivo dell’eventuale reddito di cittadinanza percepito), per l’anno d’imposta precedente alla data indicata in calce, e comunque a quello di presentazione, è pari ad € 2.569,00
- di essere consapevole che, in caso di convivenza, vanno sommati i redditi conseguiti nel medesimo periodo da tutti i componenti il nucleo familiare come sopra indicati, compreso il sottoscritto, ed è pertanto richiesta certificazione sottoscritta da ciascun familiare convivente, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, con specifica dell’eventuale reddito percepito ed accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento. Tuttavia quando la causa ha ad oggetto diritti della personalità ovvero



quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare, si tiene conto del solo reddito dell'istante.

Inoltre ai fini della determinazione dei limiti di reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

- di essere conoscenza che in caso di falsa dichiarazione sono previste ed applicate le SANZIONI contemplate dalla legge.

Contorno Salvatore Fabrizio

• 

Alla luce dei motivi sopra esposti non v'è chi non veda come fondate siano le doglianze dell'odierno ricorrente e come, conseguentemente, ben possano e debbano accogliersi le domande dallo stesso formulate.

Tutto quanto premesso il ricorrente, come sopra generalizzato, rappresentato e difeso chiede che, disattesa ogni contraria istanza

VOGLIA IL TRIBUNALE DI TRAPANI

IN FUZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO DI TRAPANI

Reiectis adversis

Accertare e dichiarare l'illegittimità della graduatoria ATA III fascia anno scolastico 2024/2025 profilo assistente amministrativo e collaboratore scolastico della provincia di Trapani nella parte in cui colloca il ricorrente al 381 (assistente amministrativo) e 604 (collaboratore scolastico) e, per l'effetto, disporre l'annullamento parziale/complessivo;

Ordinare, conseguentemente, all'Amministrazione scolastica resistente di procedere alla corretta valutazione dei titoli e alla conseguente ricollocazione del/la ricorrente nella graduatoria alla posizione allo stesso spettante;

Condannare l'Amministrazione scolastica resistente al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

Salvis iuribus

DOCUMENTI ALLEGATI



Elenco documenti:

- Copia della graduatoria impugnata.
- Copia dell'istanza di revisione/rettifica presentata.
- Eventuale risposta dell'Ufficio Scolastico Provinciale/Regionale.
- Documentazione comprovante i titoli e i punteggi non riconosciuti.

Con riserva di ulteriormente dedurre all'esito ed in relazione alle difese che verranno, eventualmente, spiegate da controparte.

Ai fini del contributo unificato si dichiara espressamente che il valore della causa è indeterminabile ed essendo il reddito del ricorrente inferiore ad € 30.000 non è dovuto pagamento di contributo unificato.

Con osservanza.

Trapani,

Avv. Rosa Sanna

